



CITTÀ DI CASSANO D'ADDA
(Provincia di Milano)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

COPIA

N. 92 del 22/12/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IMU, TARI E TASI - ANNO 2015.

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica convocata alle ore 20:30 e in continuazione di seduta.

L'anno **2014**, il giorno **22** del mese di **Dicembre**, alle ore **20:30**, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Maviglia Roberto	Sindaco	Presente
Caramelli Aristide	Presidente del Consiglio	Presente
Cantu' Roberto	Capo Gruppo	Presente
Bertini Giulia	Consigliere	Presente
Forcella Giacomo Maria	Consigliere	Assente
Coppo Marina	Consigliere	Presente
Colombo Lorenzo	Capo Gruppo	Presente
Franceschini Domenico	Consigliere	Presente
Ravasi Ignazio	Consigliere	Presente
Zanaboni Pietro Matteo	Capo Gruppo	Presente
Cerrato Luigi	Capo Gruppo	Presente
Lomini Mario	Consigliere	Presente
Casirati Eleonora	Capo Gruppo	Assente
Mambretti Leonardo	Consigliere	Assente
Colombo Fabio	Consigliere	Assente
Moretti Andrea Angelo	Capo Gruppo	Assente
Savino Andrea	Capo Gruppo	Presente

N. Presenti 12 N. Assenti 5

Partecipa il Segretario Generale, Palma Giovannino, il quale provvede alla cura della redazione del presente verbale di deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Caramelli Aristide nella sua qualità di Presidente del Consiglio e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;
- secondo quanto stabilito dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in

legge:

- può essere versata unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- non è applicabile agli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- non può essere riscossa e accertata da parte dei soggetti che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, che per la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevedono:

- un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICORDATO che per la disciplina dell'IMU, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

ATTESO che:

- il Fondo di solidarietà deve essere ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione di della Giunta Comunale n. 185 del 20 novembre 2014;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999;
- è stato applicato un tasso di copertura dei costi del servizio di cui sopra pari al 100%;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano alla presente (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n.

214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado;

Detrazioni:

- a) i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

RICORDATO che ai sensi degli articoli 8 del Regolamento IUC (IMU) sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata;

OSSERVATO che l'articolo 9 del Regolamento IUC (IMU) disciplina la fattispecie di abitazioni concesse in uso ai parenti con le seguenti caratteristiche:

- ➔ una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, purché in presenza delle seguenti condizioni:
- il nucleo familiare che risiede nell'abitazione concessa in uso gratuito non deve possedere né risultare proprietario di unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10);
 - tutte le utenze dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito devono essere intestate al parente (o membro del suo nucleo familiare) che occupa l'immobile;
 - vi sia la presenza di un contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato;

PRESO ATTO che unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari sono esonerate dall'IMU;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote di cui sopra come segue:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative pertinenze	0,46%
Abitazioni tenute a disposizione	0,86%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,96%
Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

STIMATO in € 2.680.000 il gettito derivante per l'anno 2015 dall'applicazione delle aliquote IMU di cui sopra così;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative pertinenze	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,10%
Altri immobili	0,10%

STIMATO in € 950.000 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 61 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- sgombero della neve;
- protezione civile;
- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;
- URP/sportello polifunzionale;
- SUAP-SUE;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, declinati nel bilancio di previsione e che danno le seguenti risultanze:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 478.200,00
2	Sicurezza	€ 548.341,22
3	Manutenzione strade	€ 16.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 568.672,29
5	Sgombero della neve	€ 40.000,00
6	Protezione civile	€ 54.120,00
7	Biblioteca	€ 326.097,09
8	Attività culturali e manifestazioni	€ 95.500,00
9	URP/sportello polifunzionale	€ 22.406,00
10	SUAP-SUE	€ 18.000,00
TOTALE		€ 2.167.336,60

a fronte di un gettito di € 910.000 (copertura 43,83%);

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede

che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI inoltre:

- ➡ il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ➡ il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- ➔ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- ➔ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTI infine:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del **Responsabile del Settore 9. Tributi e risorse locali** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e del Responsabile del **Settore 2. Ordinamento contabile e risorse umane - Responsabile del Servizio Finanziario** in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

VISTA l'integrale trascrizione della discussione, degli interventi e delle dichiarazioni del relativo punto iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare del **22 dicembre 2014**, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, ed **alla quale si rinvia**;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (M. Lomini, A. Savino), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano (Allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) DI QUANTIFICARE** in € 2.330.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (al lordo dell'addizionale provinciale), dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi

del servizio;

- 3) DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015, sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,46%
Abitazioni tenute a disposizione	0,86%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,96%
Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 4) DI STIMARE** in € 2.680.000 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

- 5) DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,10%
Altri immobili	0,10%

- 6) DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

- 7) DI STIMARE** in € 950.000 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

- 8) DI STABILIRE** in € 2.167.336,60 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 478.200,00

2	Sicurezza	€ 548.341,22
3	Manutenzione strade	€ 16.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 568.672,29
5	Sgombero della neve	€ 40.000,00
6	Protezione civile	€ 54.120,00
7	Biblioteca	€ 326.097,09
8	Attività culturali e manifestazioni	€ 95.500,00
9	URP/sportello polifunzionale	€ 22.406,00
10	SUAP-SUE	€ 18.000,00
TOTALE		€ 2.167.336,60

9) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 9. Tributi e Risorse locali il compito di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

10) DI PUBBLICARE le aliquote IUC (IMU, TARI e TASI) sul sito internet istituzionale del Comune di Cassano d'Adda www.comune.cassanodadda.mi.it.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il/La sottoscritto/a, **Paolo Dolci Responsabile del SETTORE 9. TRIBUTI E RISORSE LOCALI** esprime **PARERE favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** attestante la regolarita' e la **correttezza dell'azione amministrativa** della **sopra estesa proposta**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Cassano d'Adda, lì 16 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 9. TRIBUTI E RISORSE LOCALI
F.to: Paolo Dolci

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/La sottoscritto/a **Paolo Dolci, Responsabile del SETTORE 2. ORDINAMENTO CONTABILE E RISORSE UMANE – Responsabile del Servizio Finanziario**, esprime **PARERE favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della **sopra estesa proposta di deliberazione**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Cassano d'Adda, lì 16 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2. ORDINAMENTO CONTABILE E RISORSE UMANE
Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Paolo Dolci

Di quanto sopra e' stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

Il Presidente

F.to: Caramelli Aristide

Il Segretario Generale

F.to: Palma Giovannino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 05/01/2015 al 20/01/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cassano d'Adda, 05/01/2015

L'Operatore responsabile della pubblicazione

F.to: Teresa Fuciletti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La deliberazione stessa è divenuta esecutiva il giorno 15/01/2015, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Cassano d'Adda, 15/01/2015

Il Responsabile dell'esecutività

Giovannino Palma

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cassano d'Adda, 05/01/2015

Il Segretario Generale

Giovannino Palma